

## Lo Statuto per "rifondare" il Comune

di Innocenzo Gorlani

1. La scure dello scioglimento del Consiglio comunale è calata anche sullo Statuto. È rimasto incompiuto lo sforzo - per la verità tardivo - di formare il nuovo strumento regolatore della macchina comunale e dei rapporti fra amministrazione e cittadini. Di tanto, infatti, si tratta. Anche se si è assistito, un po' ovunque, a iniziative di prevalente ispirazione burocratica o allo sfoggio di sapienti contributi dottrinari - le une e gli altri assai poco compatibili con il significato dell'appuntamento statutario - resta ancora inesplorato lo spessore di una norma che suona così «Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi» (art. 4, 2° comma, l. 142/90).

Benché costretto negli schemi della legge - che delinea percorsi, *quorum*, forme e soprattutto termini - lo spazio lasciato ai Comuni non è di poco conto. E sarebbe sbagliato sprecare l'occasione imbastendo uno statuto ridotto al rango di semplice regolamento per il funzionamento della macchina comunale. Perché, a ben vedere, sta proprio qui il rischio dell'operazione: compilare le istruzioni per l'uso degli organi e degli uffici, sul presupposto che la buona amministrazione si misuri soltanto dalla sua efficienza, senza riguardo per i temi in cui si sostanzia l'autonomia locale. Non pare dubbio, infatti, che il Comune debba puntare alla propria rifondazione. È in gioco la sua stessa ragione d'essere, al punto che lo Statuto assurge a tavola rifondativa dell'ente. Si spiega così l'idea che fa dello Statuto il punto di riferimento dei valori di cui è tessuta la storia della città e in cui si specchia la sua qualità.

Lungi, pertanto, dal concepirlo come mero regolamento, esso deve assumere le espressioni tipiche e le esigenze vere della città. Non nel senso che spetti allo Statuto di reinventarle, ma in quello proprio di una norma fondamentale che, mentre le assume sotto tutela, le riscopre. In questo si riconosce la volontà degli amministratori di svolgere fino in fondo i ruoli di rappresentanza della comunità, di cura dei suoi interessi, di promozione del suo sviluppo.

2. L'autonomia locale si consegna, innanzitutto, al funzionamento della macchina comunale, la cui produttività è condizionata dalla efficienza e qualità dei suoi servizi. Se si eccettuano le scarse disposizioni della legge 142, la

discrezionalità dell'ente nel darsi una struttura nuova è ampia. In questo senso assumono rilievo gli elementi organizzativi che consentono, da una parte, una efficace e pronta risposta (mettendo così l'ente nelle condizioni di svolgere nel modo migliore i propri compiti), e che assicurino, dall'altra, trasparenza e correttezza, che sono i requisiti più reclamati dalla opinione pubblica (e che ha nella legge 7 agosto 1990 n. 241 la sua codificazione).

Ma è sul terreno dei rapporti con i cittadini che si delinea il fondamento vero di un nuovo Statuto. La legge 142/90 lascia intravedere un vasto campo di applicazione, che muove dal riconoscimento non solo dei diritti individuali del cittadino, ma anche delle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità. Qui entra in gioco la ricchezza del tessuto sociale bresciano nel cui seno operano numerose associazioni, movimenti, gruppi, enti. Lo statuto non può che favorirne la crescita, dando voce alle realtà che animano la vita culturale, sociale e politica della città.

3. In questo contesto debbono trovare idonea espressione le esigenze della partecipazione popolare. Non si sblocca la diffidenza dei cittadini verso la istituzione senza un coinvolgimento nelle sue scelte fondamentali. Il referendum - con altri strumenti di consultazione e partecipazione - può rimettere in moto un processo iniziato vent'anni fa con i quartieri e presso che esauritosi per il prevalere di una tendenza centralistica e per la frammentazione della domanda sociale. Lo Statuto può rivitalizzare il rapporto fra Comune e organi del decentramento, e, tramite questi, fra Comune e cittadini.

Insomma in occasione dello Statuto, è l'istituzione a riproporsi come centro di promozione della vita politica, sociale e culturale della città; a sollecitare vecchie e nuove disponibilità intorno ai temi della convivenza civile; ad impegnarsi ed assolvere con tempestività i compiti imposti da nuove (e più difficili) emergenze. In questa prospettiva la futura amministrazione dovrà porre alla base e all'inizio dei suoi impegni l'adozione dello Statuto (così che, a ben vedere, la scure, di cui ho parlato all'inizio, le avrà offerto un agio di tempo e di riflessione non inutili).